

Penale Sent. Sez. 3 Num. 14197 Anno 2020

Presidente: ACETO ALDO

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 28/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Hong Jinsong, nato nella Repubblica popolare cinese il 12/9/1961

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 27/6/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/6/2019, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 3/5/2018 dal locale Tribunale, con la quale Jinsong Hong era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 112, comma 1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e condannato alla pena di nove mesi di arresto e 12.000,00 euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver detenuto, al fine di distribuirli sul mercato, prodotti pericolosi, come meglio precisato in rubrica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Propone ricorso per cassazione l'Hong, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza del necessario elemento soggettivo, quale il dolo, da escludere in ragione del fatto che i prodotti in sequestro, peraltro non ancora commercializzati, sarebbero stati acquistati dall'Hong quando non esisteva ancora il Rapex. La pericolosità degli stessi apparecchi, peraltro, avrebbe potuto esser accertata esclusivamente con esami tecnici, non risultando sufficiente la deposizione al riguardo resa dai testimoni. Con la precisazione, peraltro, che il riferimento al Rapex sarebbe comunque del tutto errato, concernendo un prodotto diverso da quello sequestrato al ricorrente;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 112, d. lgs. n. 206 del 2005. Premesso che l'Hong sarebbe un mero distributore di quanto in sequestro, non anche il produttore, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 107, comma 2, lett. e), in luogo dell'art. 107, comma 2, lett. f), considerando che il prodotto sarebbe stato fornito sei mesi prima dell'allerta Rapex; ne conseguirebbe, allora, che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere l'ordine di ritiro dal mercato del prodotto medesimo, in assenza del quale il reato non potrebbe ritenersi integrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo, assorbente motivo.

4. La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato era risultato distributore di prodotti pericolosi per rischio folgorazione (adattatori USB), come confermato dalla deposizione di un teste qualificato e dall'inserimento degli stessi nel sistema Rapex (sistema comunitario di informazione rapida per i prodotti non conformi, grazie al quale le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti - ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici - che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori); muovendo da ciò, e dalla considerazione per cui il ricorrente avrebbe potuto - quindi dovuto - conoscere questo inserimento, sebbene avvenuto successivamente all'acquisto dal produttore, la sentenza ha confermato la responsabilità dell'Hong ai sensi dell'art. 112, comma 1, d. lgs. n. 206 del 2005, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e).

Quest'ultima disposizione costituisce il fulcro del giudizio.

5. Ai sensi dell'art. 107 citato (*Controlli*), infatti, "le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse (comma 1). Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

(...)

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori".

6. Dalla lettera della norma - la cui violazione integra la contestata fattispecie di cui all'art. 112, comma 1 - emerge dunque la necessità di un formale intervento ad opera di una delle autorità di cui al precedente art. 106 ("I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107"), che - a fronte di prodotti pericolosi - potranno adottare molteplici iniziative, tra le quali, per l'appunto, vietarne l'immissione sul mercato, adottando le misure necessarie per garantire che il divieto sia osservato. Soltanto a tali condizioni, e dunque soltanto a fronte di una formale iniziativa ad opera di una delle autorità preposte, il distributore (come il ricorrente) potrà esser chiamato a rispondere della contravvenzione in rubrica, a differenza del produttore che - ai sensi dell'art. 112, comma 2, decreto in esame - potrà incorrere in responsabilità penale anche in un'altra ipotesi, ossia allorquando abbia *comunque* immesso sul mercato prodotti pericolosi.

7. Con specifico riguardo al giudizio in esame, risulta quindi necessario verificare se taluna delle autorità di cui all'art. 106 avesse mai adottato uno dei provvedimenti menzionati, ad esempio imponendo l'immediato ritiro degli adattatori USB distribuiti dall'Hong (e da questi acquistati - per emergenza pacifica - prima dell'inserimento nel citato sistema comunitario di informazione), e se questo eventuale provvedimento fosse stato ritualmente reso pubblico, antecedentemente o successivamente all'inserimento nel Rapex. Non emergendo alcun riferimento in tal senso nel corpo della sentenza impugnata, se ne impone dunque l'annullamento con rinvio, per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente